



Titolo

Processo sportivo in genere – principi del processo sportivo - esame delle questioni – principio della “ragione più liquida”

Descrizione

In applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (in termini, da ultimo: Cass. civ., Sez. trib., 9 settembre 2022, n. 26634; Cons. Stato, Sez. VII, 25 agosto 2023, n. 7962), valido anche nell'ordinamento sportivo (da ultimo: Collegio di garanzia dello sport, Sez., II, n. 58/2025; si veda anche CFA., SS.UU., n. 47/2022-2023), il Collegio può prescindere dal vaglio dell'eccezione di inammissibilità del reclamo allorché l'impugnazione è infondata nel merito.

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0014/CFA/2025-2026/A

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 44 CGS; artt. 24 e 111 Cost.;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0014 CFA del 4 agosto 2025 (Società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. - Lega Nazionale Professionisti Serie B et alios)